



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274, ART. 2 DEL D.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 26 MARZO 2001, DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90, DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, DELL'ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.
ATTIVITA' NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Comune di Pannarano

Premesso

che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

che, l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche), nella stipulanda convenzione interviene l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

che, l'ente/associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;

tanto premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e il Comune di Pannarano di seguito

////////////////////

elpe

[Signature]

[Signature]

L'Ente, in persona in persona del Vicesindaco Avv. Franco Carmine in sostituzione del Sindaco, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che massimo n. cinque (5) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l'art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE

Le attività innanzi indicate saranno svolte in due (2) giornate lavorative settimanali, per 6 (sei) ore giornaliere, dalle ore 8 alle ore 14,00 nell'ambito del territorio comunale

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Dott.ssa Alessandra Balletta- Coordinatore
Geom. Bellamente Vincenzo - tutor

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.


In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.



di

2

RM

Benevento, 13/06/2019

Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente – Dott.ssa Marilisa Rinaldi



Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento
(Direttore Benevento- Dott.ssa Marisa Bocchino)



Marisa Bocchino

Comune di Pannarano
(Vice Sindaco Avv. Franco Carmine)



Franco Carmine